
### IN BREVE n. 001-2015 a cura di Marco Perelli Ercolini

riproduzione con citazione della fonte e dell'autore



### ANNO NUOVO, VITA NUOVA - MA SULLE PENSIONI LA SOLITA STORIA

Se il Paese va male non è colpa dei pensionati, però sono sempre un capro espiatorio... Basta imporre prelievi di solidarietà sulle pensioni e non parlare mai di tagli dei "vitalizi"!

Leggi nei documenti allegati riflessioni e considerazioni.

IN ALLEGATO A PARTE - A.Brambilla Pensioni - dicembre 2014 (documento 001)

M.PERELLI ERCOLINI Pensioni e pensionati
(documento 002)

# COMUNICATO STAMPA FEDERSPEV: CAMBIO DI GUARDIA ALL'INPS, PENSIONATI IN ALLARME!

La Federspev, federazione sindacale rappresentativa di oltre 20.000 medici, farmacisti, veterinari in quiescenza e loro superstiti, è estremamente preoccupata per la nomina a Presidente INPS dell'economista professore bocconiano Tito Boeri, effettuata nel Consiglio dei Ministri del 24 dicembre u.s. dal Presidente Renzi con la chiara intenzione di dare uno scossone al sistema previdenziale.

- "Il nostro auspicio -afferma il Presidente Federspev Michele Poerio- è che non si realizzi la solita gestione professoral-bocconiana di cui il più recente e disastrato esempio è rappresentato dal governo del prof. Mario Monti & c. (vedi dramma esodati nel solo settore previdenziale)".
- "Ma ciò che preoccupa di più -continua il Presidente Poerio- è la ferma convinzione più volte espressa dal prof. Boeri di ricalcolare tutte le pensioni retributive con il metodo contributivo al fine di erogare, con le somme realizzate, un contributo di equità-solidarietà a favore delle pensioni più basse, tentando così di aggirare il preciso divieto espresso nella sentenza 116/2013 della Corte Costituzionale".
- "Senza considerare -precisa il Presidente Poerio- che tale ricalcolo è impossibile sia dal punto di vista tecnico (per mancanza di dati risalenti a 25-30-40 anni fa ) che giuridico per i diritti quesiti (riconosciuti da sentenze della Corte di Cassazione e della Consulta)".
- "La Federspev -conclude il Presidente Poerio- continuerà le proprie battaglie in tutte le sedi giurisdizionali italiane ed europee a difesa delle pensioni dirette e di reversibilità supposte d'oro, nella convinzione che sia giusto aiutare i più deboli non a spese dei meno deboli, ma a spese della fiscalità generale, recuperando immensi fondi da una seria lotta all'evasione-elusione fiscale, agli sprechi, ai costi della politica, alle truffe, tanto per citare solo alcune fonti di risparmio che consentirebbero di risolvere i noti italici problemi".

### **VERITA' SULLE PENSIONI - NOTE DI A. BRAMBILLA**

Su 16.561.000 pensionati circa 8,6 milioni (52%) percepiscono prestazioni totalmente o parzialmente a carico della fiscalità generale, come circa 4,73 milioni di soggetti beneficiari delle integrazioni al minimo o delle maggiorazioni sociali, soggetti cioè che non sono riusciti , assieme agli oltre 825mila percettori delle pensioni sociali, in 66 anni di vita fare almeno 15 annidi contribuzione regolare...e se non hanno pagato i contributi non hanno pagato neppure le tasse. Brutalmente: la pensione sarà modesta, ma è in gran parte regalata.....

- > per non parlare poi dei vitalizi dei nostri politici.....
- > come al solito poi si confonde colla solidarietà il concetto di contribuzione e fiscalità.....

### NOVITA' da Sole 24-0re

### Precompilate le tasse casa

I Comuni dal 1 gennaio 2015 devono rendere disponibili i modelli già compilati del pagamento della tasse sugli immobili, come per la tassa rifiuti, inviandoli a casa del contribuente. Se l'amministrazione comunale non procede autonomamente il contribuente può richiederne il rilascio. Ricordiamo che tale obbligo è già previsto dalla legge 147/2013, ma largamente ignorato dagli enti locali (per la loro complessità di calcolo...).

### Un sostegno per il pos

Dal 30 giugno 2014 i professionisti, gli artigiano e i commercianti devono consentire ai clienti il pagamento con bancomat per spese oltre i 30 euro.

Si stanno studiando sanzioni per gli inadempienti e nel contempo riconoscere un credito di imposta per le spese di installazione e gestione.

#### Perequazione allo 0,3%

Il tasso di svalutazione provvisoria delle pensioni a titolo di perequazione automatica per il 2015 è stato fissato allo 0,3%, mentre quello definitivo per il 2014 all' 1,1%. Sulle pensioni andranno attuali i conguagli negativi dato che il dato provvisorio dello scorso anno era stato fissato all' 1,2%.

#### Opzione donna pensione a 57 anni

Si stanno attendendo le precisazioni dei dicasteri circa la data del perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi: entro il 31 dicembre 2015? E non la data di decorrenza della pensione (interpretazione Inps).

### **CONVENIENZA DEI RISCATTI**

- Col riscatto si guadagnano anni di anzianità contributiva, utili in particolare per chi può maturare la pensione anticipata prima di quella di vecchiaia
- Col riscatto si ha in incremento della pensione per aumento della base pensionabile (anni di anzianità e montanti contributivi), sia perché gli anni riscattati prima del 1996 è possono portare ai 18 anni l'anzianità contributiva precedente al 1 gennaio 1996 e ampliare la quota di pensione con calcolo retributivo
- La deducibilità fiscale che incide secondo l'aliquota impositiva marginale.

Attenzione: per la pensione anticipata con meno di 62 anni di età gli anni riscattati però «non» servono ai fini della esclusione della riduzione pari all'1% per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età anagrafica di 62 anni, essendo richiesto il requisito di anzianità contributiva derivata da effettiva prestazione lavorativa (comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto legge n. 216 del 2011 convertito dalla legge n. 14 del 2012 che confermano l'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto legge n. 201 del 2011 e punto 5 del messaggio 219 del 4 gennaio 2013).

### DA STEFANO BIASIOLI DELLA CONFEDIR

....il taglio alle pensioni "dorate" non solo non viene eliminato ma:

- a) viene prorogato fino al 31/12/2016;
- b) viene esteso da pensioni lorde annue superiori ai 90.000 euro/anno a quelle superiori ai 75.198 euro/anno;
- c) viene articolato in 3 fasce: 6% di tassa per pensioni da 14,1 a 20 volte il minimo Inps (447,61 euro/mese); 12% di tassa per pensioni da 20,1 a 30 volte il minimo Inps; 18% di tassa per pensioni da 30,1 volte il minimo Inps fino all'infinito;
- d) ne consegue che, così, si allarga la platea dei tassati e si aumenta l'entità delle trattenute.
- e) per carità di patria, ricordiamo che il Cav. aveva (2011) tassato del 5-10-15%, rispettivamente, le pensioni da 90.000-150.000-200.00 euro lordi/anno.

Il Centro Studi della Confedir ha elaborato una tabella specifica, che verrà diffusa nei prossimi giorni. Per il momento ci limitiamo a dire che il nuovo furto oscilla da 1933 euro/anno (per pensioni lorde sui 100.000 euro/anno) a 8.300 euro/anno (per valori lordi sui 160.000 euro/anno) ed a 16.804 euro/anno (per valori lordi sui 200.000 euro/anno).

In altre parole, si è allargata la platea dei tassati; si è aumentata l'entità della rapina (+57% nella fascia dei 185.000 euro; +42% nella fascia dei 112.000 euro); ci si è fatti "un baffo" delle ripetute Sentenze della Consulta sul tema in questione....: "trattasi di tassa e, come tale, è incostituzionale perchè: è a carico solo dei pensionati e non dei soggetti attivi; perchè non progressiva; perchè reiterata dal 2011 in poi...". Così, più o meno, recitavano le Sentenze n° 223/2012 e 116/2013 della Consulta, rimaste lettera morta, dato il mancato recupero da parte dei pensionati delle tasse illegittime del 2012 e data la reiterazione dell'iniqua tassa nel 2013 (Letta) e nel 2014 (Renzi).

### LEGGE DI STABILITA' 2015 IN G.U.

Il Parlamento ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. Legge di Stabilità 2015) recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*.

IN ALLEGATO A PARTE - LEGGE DI STABILITA' 2015 (documento 003)

## AGENZIA DELLE ENTRATE - BONUS 50% PER LE PERTINANZE COMPRESI I COSTI DEL NOTAIO

Nella detrazione prevista per i lavori di ristrutturazione degli immobili trova spazio anche il costo soste-

nuto per il riconoscimento del vincolo pertinenziale, come nel caso degli interventi di recupero di un sottotetto.

La risoluzione n. 118/E del 30 dicembre 2014 dell'Agenzia delle Entrate chiarisce anche che il contributo sostenuto per la redazione dell'atto notarile destinato alla costituzione del vincolo pertinenziale può essere anch'esso ammesso in detrazione.

La risoluzione conferma che gli interventi edilizi per il recupero dei sottotetti a fini abitativi sono a tutti gli effetti restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione. Di conseguenza, il costo sostenuto per rendere abitabile un sottotetto esistente può essere portato in detrazione, purché questo avvenga senza aumento della volumetria originariamente assentita.

La redazione dell'atto notarile di vincolo unilaterale è un atto che rende la parte di sottotetto esistente "pertinenza" dell'unità immobiliare principale. Quindi, l'atto notarile è considerato funzionale alla riduzione del contributo da corrispondere per il rilascio della concessione edilizia. Ne consegue che anche il costo sostenuto per la redazione dell'atto è ammesso in detrazione poiché determina l'importo del contributo detraibile.

### IN ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Risoluzione n. 118/E del 30.12.2014 (documento 004)

### E' UNA VECCHIA STORIA (mpe)

Più di 20 anni fa e precisamente nel 1991, scrivevo: "E' impensabile pretendere effetti identici per lavoratori che hanno condizioni di lavoro e di carriera completamente diverse e abbiano effettuato contribuzioni diseguali. Una riforma livellatrice presenterebbe caratteri di assoluta iniquità nei confronti di chi ha versato maggiori contributi.

Gli stessi Parlamentari che votano le leggi non dovrebbero avere il diritto di cambiare a loro piacimento questa bilancia senza plausibili spiegazioni, come del resto ha loro ricordato anche la Corte Costituzionale, quando in alcune sentenze ha definito che la previdenza è un salario differito pagato secondo le regole mutualistiche nell'ambito della categoria".

#### **EVASIONE IVA** da Franco Abruzzo, presidente Unpit

Evasione, dal 2007 al 2010 non sono stati pagati 231 miliardi di euro di Iva - L'Agenzia delle Entrate ha analizzato da che cosa dipende la differenza tra l'ammontare delle imposte dovute e quelle effettivamente incassate. Il 77% dell'imponibile evaso è legato ai consumi finali delle famiglie, contro il 23% riconducibile alle imprese. Franco Abruzzo (presidente Unpit): "Di fronte a questo disastro appare provocatoria e irresponsabile ogni azione governativa contro i pensionati diretta a far cassa".

In tre anni, dal 2007 al 2010, in Italia l'Iva evasa ha toccato quota 231 miliardi di euro. Lo calcola l'Agenzia delle Entrate nella sua analisi sul tax gap, cioè la differenza tra l'ammontare delle imposte che l'amministrazione fiscale avrebbe dovuto raccogliere e quello che ha effettivamente incassato. Il 77% dell'imponibile non versato, si legge, è legato ai consumi finali delle famiglie, contro il 23% riconducibile alle imprese. Il mancato pagamento dell'imposta, al Sud e nelle isole, vale 83 miliardi di euro (circa il 35% del totale). Seguono il Nord-Ovest, che pesa per il 27% del "buco", il Nord-Est (21%) e il Centro (17 per cento). Dall'analisi delle Entrate risulta che le regioni più virtuose, cioè quelle in cui i valori complessivi relativi all'evasione dell'Iva sono più bassi, sono il Lazio, la Valle d'Aosta e il Trentino Alto Adige. Il Nord Est presenta i numeri più alti per quanto riguarda l'evasione delle imprese rispetto alla media nazionale, ma al contrario le famiglie dell'Italia settentrionale risultano più virtuose di quelle del Sud. Il report analizza anche l'effetto deterrente causato dall'aumento dell'1% dell'attività di "enforcement" (espressa in termini di somme

riscosse da accertamento), sull'evasione dell'Iva. Questo rafforzamento dei controlli avrebbe causato una diminuzione del 7 per cento del gap di base Iva.

### **SEMPLIFICAZIONI FISCALI 2015**

La circolare 31/E dell'Agenzia illustra le semplificazioni introdotte dal Dl n. 175/2014 in favore di persone fisiche, professionisti e imprese. Le nuove norme snelliscono numerosi adempimenti ed eliminano le procedure superflue, rendendo, di fatto, più facile il rapporto tra contribuenti e Amministrazione fiscale.

In particolare:

No dichiarazione di successione fino a 100mila euro e adempimenti semplificati - Non è più necessaria la dichiarazione di successione quando l'eredità, devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta, ha un valore che non supera i 100mila euro e non comprende immobili o diritti reali immobiliari. Inoltre, una volta presentata la dichiarazione di successione, non sarà più necessario presentare la dichiarazione integrativa in caso di rimborsi fiscali. Altra novità in materia riguarda la documentazione, che potrà essere consegnata in copia non autenticata insieme alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Infine, la circolare chiarisce che in applicazione del principio del *favor rei* non scatteranno sanzioni nei confronti dei contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione di successione nei termini e che in base alla nuova norma non sarebbero più tenuti a farlo.

Bonus energia, stop alla comunicazione alle Entrate per i lavori su più anni - Niente più obbligo di inviare all'Agenzia la comunicazione per chi effettua lavori per la riqualificazione energetica degli edifici che proseguono per più anni d'imposta e vuole usufruire della detrazione Irpef e Ires. Prima, infatti, era necessario inviare alle Entrate il modello ad hoc entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello in cui era iniziato il sostenimento delle spese. Anche in questo caso si applica il principio del *favor rei*.

"Prima casa", per l'agevolazione Iva fa fede la categoria catastale dell'immobile - Criteri più semplici anche per l'individuazione delle abitazioni per le quali è possibile fruire dell'agevolazione Iva "prima casa". Con la nuova disciplina, l'Iva agevolata al 4% si applica infatti a tutti i trasferimenti delle abitazioni (non accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, come già avviene per l'imposta di registro). L'applicazione dell'Iva sulla "prima casa" è quindi ora vincolata esclusivamente alla categoria catastale dell'immobile e a questi fini non hanno più nessun rilievo le caratteristiche previste dal decreto del Ministero dei Lavori pubblici del 2 agosto 1969 per contraddistinguere le abitazioni "di lusso".

**Automatici gli interessi sulle somme chieste a rimborso** - A partire dal 1° gennaio 2015 scattano in automatico gli interessi sui rimborsi richiesti dai contribuenti in conto fiscale. Gli interessi saranno, infatti, erogati contemporaneamente al rimborso e inizieranno a maturare a partire dal sessantunesimo giorno, nel caso in cui l'erogazione spetta all'Agente della riscossione, o a partire dal ventunesimo giorno dalla comunicazione dell'ufficio competente quando il rimborso è disposto direttamente dall'Agenzia delle Entrate.

Ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, cancellata solidarietà negli appalti. Tutele per retribuzioni e contributi lavoratori - Il decreto cancella la responsabilità solidale nell'ambito degli appalti di opere o servizi relativa alle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente. Al fine di contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale è stata tuttavia mantenuta la responsabilità solidale del committente, imprenditore o datore di lavoro, con l'appaltatore (o subappaltatore), relativa al pagamento delle retribuzioni e al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi dei lavoratori.

**Più certezza su addizionali regionali e comunali -** Già a partire dal periodo d'imposta 2014, l'addizionale regionale all'Irpef sarà determinata in base a domicilio fiscale del contribuente al 1° gennaio 2014 (e non più al 31 dicembre), come già accade per l'addizionale comunale. Inoltre, l'acconto 2015 dell'addizionale comunale sarà calcolato con la stessa aliquota prevista per il saldo 2014.

**Vitto e alloggio non sono più compensi in natura -** Dal 2015 le spese per prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute direttamente dal committente non costituiscono più compensi per il professionista. In questo modo il committente deduce le spese di vitto e alloggio a prescindere dalla ricezione della parcella e il professionista non le considera più né compensi in natura né spese per la produzione del reddito.

Più facile aderire ai regimi speciali e più ampio il periodo di osservazione per le società in perdita sistematica - Scompare l'obbligo di inviare la comunicazione per aderire ai regimi speciali, come la Trasparenza fiscale e il Consolidato nazionale. I contribuenti con Unico 2015 potranno esercitare l'opzione direttamente in dichiarazione. Si amplia il periodo di osservazione per le società con perdite fiscali in periodi d'imposta consecutivi, che passa da 3 a 5 anni. In particolare, in relazione al 2014 la disciplina sulle società in perdita sistematica si applica soltanto in presenza di perdite fiscali per i precedenti 5 periodi d'imposta, oppure, se nei 5 precedenti periodi d'imposta quattro siano in perdita fiscale e uno con reddito imponibile inferiore al reddito minimo previsto dalle norme in materia di società di comodo.

**Black list, una sola comunicazione e soglia 10mila euro** - Disciplina più semplice anche per la comunicazione delle operazioni con i Paesi Black list. Il valore complessivo annuale delle operazioni da comunicare viene infatti elevato a 10mila euro (prima il limite era di 500 euro per operazione). Il decreto stabilisce inoltre che i dati relativi ai rapporti con i Paesi Black list devono essere comunicati ogni 12 mesi (e non più con cadenza mensile o trimestrale).

**Banca dati Vies, accesso immediato con apertura partita Iva** - Chi intende svolgere operazioni intracomunitarie ottiene l'iscrizione alla banca dati Vies (*Vat information exchange system*) nello stesso momento in cui apre la partita Iva (o comunque nel momento in cui manifesta l'intenzione di svolgere questo tipo di operazioni). Cancellato il periodo di attesa di 30 giorni previsto precedentemente.

**Esportatori abituali, le lettere d'intento viaggiano in rete -** L'invio delle lettere d'intento con cui gli esportatori abituali manifestano la volontà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'Iva diventa telematico. Il relativo software *Dichiarazione d'intento* è già disponibile e attivo sul sito dell'Agenzia delle Entrate. L'invio telematico delle lettere d'intento diventa obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2015, tuttavia, per adeguarsi al nuovo sistema c'è tempo sino all'11 febbraio.

### IN ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Circolare n. 31/E del 30.12.2014 (documento 005)

### **PAGAMENTO PENSIONI**

A gennaio pagamento pensioni ancora al 1 del mese se settore privato (Inps), il 16 quella della pubblica amministrazione (ex Inpdap), ignorando quanto previsto dalla legge di stabilità 2015 che prevede il 10 di ogni mese per tutte.

Per il futuro non si sa, anche se una nota dell'Inps afferma che l'Istituto cercherà una soluzione che non penalizzi i pensionati.....

### NO IRAP PER I MEDICI DI BASE

La Ctp di Reggio Emilia con la sentenza 446/3/14 afferma che il costo della segretaria divisa proquota con i colleghi di studio e il compenso pagato ad altri medici per la sostituzione nel periodo di ferie non concretizzano una autonoma organizzazione per il medico di base e pertanto l'imposta Irap non è dovuta.

In particolare, il semplice apporto di lavoro altrui non implica l'esistenza di una autonoma organizzazione in capo al professionista, a maggior ragione con riferimento ai medici di base tenuti nell'interesse della sanità pubblica a un servizio continuo ed efficiente e, inoltre, la presenza di personale di segreteria negli studi è prevista nelle linee guida emanate dalla regione Emilia-Romagna.

#### IN G.U. IL DECRETO MILLEPROROGHE

E' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2014, il decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, di proroga di termini previsti da disposizioni legislative, che garantiscono la funzionalità in diversi ambiti prorogando la scadenza oltre il 31 dicembre 2014.

Ecco i temi di alcune delle principali proroghe:

Proroghe di termini in materia di Pubbliche amministrazioni: assunzioni nella pubblica amministrazione; contratti dei lavoratori 'precari' delle Amministrazioni provinciali; contratti dirigenziali a tempo determinato stipulati dall'Aifa; utilizzazione graduatorie in corso di validità anche di idonei del Ministero dei Beni Culturali; comandi di personale appartenente al corpo nazionale dei vigili del fuoco; pagamento e riscossione ex agenzia settore ippico Assi; Tar/processo amministrativo digitale.

Proroghe di termini in materia di Giustizia: perfezionamento formativo presso gli uffici giudiziari.

**Proroghe di termini in materia di Sviluppo economico**: standard Dvb-T2 in sintonizzatori digitali; divieto di acquisizione partecipazioni in imprese editrici di giornali.

**Proroghe di termini in materia di Interni**: poteri sostitutivi in materia di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali; adeguamento antincendi delle attività turistico-alberghiere; contabilità speciali delle risorse finanziarie necessarie al completamento degli interventi per Uffici periferici Province di Monza, Fermo e Barletta; impiego guardie giurate in funzione antipirateria; approvazione bilancio 2014 per le province; operazione strade sicure.

Proroghe di termini in materia di Beni culturali: progetti da Comuni per il coordinamento dell'accoglienza turistica.

**Proroghe di termini in materia di Istruzione**: organi collegiali della scuola; chiamata professori di seconda fascia; alta formazione artistica, musicale e coreutica; edilizia scolastica; corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici; disposizioni urgenti per servizi di pulizia.

**Proroghe di termini in materia di Salute**: requisiti minimi servizi trasfusionali ed emocomponenti; riforma della Croce rossa italiana; sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco; modalità di remunerazione delle strutture che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale.

**Proroghe di termini in materia di Infrastrutture e trasporti**: servizi pubblici non di linea; opere pubbliche contenute nel decreto legge Sblocca Italia; anticipazione del prezzo nei contratti di appalto; accessi su strade in gestione Anas; revisione della macchine agricole in circolazione; autoscuole; contratti Enac; attestazione Soa; concessioni autostradali.

**Proroghe di termini in materia di Ambiente**: divieto conferimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico inferiore a 13.000 Kj/Kg; pubblicazione bandi di gara e affidamento dei lavori relativi a interventi di mitigazione del rischio idrogeologico; sanzioni e ulteriori semplificazioni del Sistri; esercizio del potere sostitutivo del governo in materia di depurazione delle acque reflue.

Proroghe di termini in materia di Economia e finanze: commissario liquidatore dell'agenzia per lo svolgimento dei giochi olimpici di Torino 2006; determinazione della tassazione ai combustibili negli impianti cogenerativi; finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia e garantiti mediante cessione o pegno di credito, deroga ai requisiti di opponibilità della garanzia nei confronti del debitore e dei terzi; determinazione dei criteri generali cui devono conformarsi gli organismi di investimento collettivo del risparmio italiani, Oicr; limite alla rideterminazione dei compensi ai componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali degli enti pubblici; limiti all'acquisto di beni mobili e arredi nella pubblica amministrazione; blocco dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche; proroga per Lampedusa.

**Proroghe di termini in materia di Emergenze**: misure integrative del Fondo per le emergenze nazionali; commissario per il ripristino della viabilità in Sardegna post alluvione 2013.

IN ALLEGATO A PARTE - DECRETO LEGGE n. 192 del 31.12.2014 (documento 006)

## <u>LEGGE STABILITA' 2015 e PENALITA' PER TRATTAMENTI PRIMA DEI 62 ANNI</u>

113. Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1º gennaio 2015, il secondo periodo del comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017».

Nessuna penalizzazione per chi va in pensione anticipata entro il 2017 con meno di 62 anni di età. La norma abrogata prevedeva una penalizzazione per gli accessi alla pensione anticipata calcolata col sistema retributivo di un 1% per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni elevata al 2% per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto ai 60 anni. Tale penalizzazione non trovava applicazione per coloro che maturassero l'anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, se derivata da prestazioni effettiva di lavoro (compresi i periodi di astensione obbligatoria di maternità, la leva militare,

l'astensione dal lavoro per gli infortuni, malattia, cassa integrazione, per la donazione di sangue e emocomponenti, l'astensione parentale e i congedi e i permessi per l'assistenza a disabili) con esclusione quindi dei periodi di riscatto laurea.

In particolare, salvo diversa interpretazione, il taglio non dovrebbe operare se raggiunti i requisiti entro il 31 dicembre 2017 il lavoratore decide di continuare a lavorare e andare in pensione in data successiva.

### LEGGE STABILITA' 2015 e PENSIONE CON CONTRIBUTIVO IN PRO-RATA

**707.** All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa».

**708.** Il limite di cui al comma 707 si applica ai trattamenti pensionistici, ivi compresi quelli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge, con effetto a decorrere dalla medesima data. Resta in ogni caso fermo il termine di ventiquattro mesi di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, per la liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i lavoratori che accedono al pensionamento a età inferiore a quella corrispondente ai limiti di età, con esclusione delle cause di cessazione di cui al comma 5 del medesimo articolo 3.

La norma riguarda il trattamento economico di coloro che in sistema retributivo col passaggio obbligatorio dal 2012 al sistema contributivo in pro-rata hanno conseguito o conseguiranno una pensione superiore rispetto a quella calcolata interamente col retributivo in base alle norme preFornero. La norma riguarda anche le pensioni già in essere con decorrenza 1 gennaio 2015 però senza recupero negli anni precedenti (2012-2013-2014).